



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

**Proposta di legge n. 220/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali
Lo Schiavo e Gentile recante: “Norme per il riconoscimento e la
certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia
culturale delle identità marinare e la promozione dell’economia del
mare”**

Proposta di legge n. 220/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali A. Lo Schiavo e K. Gentile recante: “Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell’economia del mare.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di promuovere in Calabria la valorizzazione della storia dei borghi marinari, della pesca e dei prodotti ittici quale elemento identitario delle località marine ed avviare il riconoscimento di una certificazione territoriale per sviluppare le potenzialità economiche e produttive, nonché la salvaguardia delle biodiversità marine autoctone e la promozione della cultura delle antiche maestranze del mare.

La Calabria è una Regione che per conformazione geografica attinge a biodiversità che interessano le realtà montane e quelle marine, per questo sul territorio calabrese è necessario valorizzare entrambe le potenzialità allo scopo di cristallizzare le eredità immateriali e materiali della Regione e sottolinearne l’importanza nella nostra cultura e tradizioni.

La cultura del mare è un elemento caratterizzante di molti comuni della Calabria; perciò, si è pensato di istituire una rete facente capo alla Regione Calabria, mediante l’istituzione di un registro regionale dei borghi marinari “RE.BO.MAR. Calabria” che consenta la conoscenza e la valorizzazione delle differenti realtà, culture, tradizioni e usi locali per ottimizzare l’offerta turistica con scopi culturali e paesaggistici, anche mediante l’incremento dell’attività di **pescaturismo**, che consiste in un’attività integrativa alla pesca artigianale che offre la possibilità agli operatori del settore di “ospitare” a bordo delle proprie unità da pesca un certo numero di persone diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

Il comune ispiratore dell’idea è stato **Pizzo**, situato in provincia di Vibo Valentia, poichè la cittadina rappresenta un importante pezzo di storia marinara calabrese per diversi aspetti, poichè conserva ancora i piccoli borghi dei pescatori dove si continuano a sperimentare le attività di pesca tradizionali; è sede di una delle poche Scuole Nautiche esistenti in Italia e importante bacino di formazione di ufficiali della marina mercantile e di genti di mare in generale; ancora conserva l’arte della lavorazione artigianale del tonno, anticamente pescato con le tonnare nel borgo della marina e che ha dato le sue origini a due grandi aziende manifatturiere per la lavorazione del tonno in scatola (Callipo e Sardanelli che gestiscono commesse con eco su tutto il territorio italiano e su fronti internazionali) ed a numerose attività artigianali ittiche che mantengono in vita le antiche lavorazioni della cultura marinara.

Ma in Calabria, da nord a sud, sono diverse le realtà marine che con l’approvazione di questa legge si è pensato di valorizzare mediante la diffusione delle peculiarità locali di ogni borgo. I borghi marinari calabresi sono disseminati su oltre 800 km di costa e sono inseriti in contesti naturalistici e paesaggistici più unici che rari, si affacciano sulle acque azzurre del Mar Tirreno e sulle stupende acque del Mar Ionio; sono considerati veri e propri scrigni di arte, storia, cultura ed antichissime tradizioni popolari.

A titolo esemplificativo fra i Borghi Marinari degni di nota ci sono: **Tropea**, eletto “Borgo dei Borghi 2021”, meta turistica internazionale; **Scilla e Chianalea** tra i borghi sul mare più suggestivi della Calabria; **Badolato Marina** ancora indomita e selvaggia; Soverato, polo diportistico per eccellenza della Costa Jonica calabrese; **Le Castella** con la sua fortezza aragonese; **Isola Capo Rizzuto** caratterizzata da un litorale sabbioso di colore rosso che si alterna a piccole calette e tratti di costa rocciosa e frastagliata, con l’imperdibile escursione sul battello con fondo trasparente per ammirare il fondale dell’Area Marina Protetta ricca di vegetazione e relitti; **Torre Melissa**, dove è possibile ammirare la Torre Aragonese; **Roseto Capo Spulico** con il suo suggestivo castello a picco sul mare; **Diamante**, altrimenti noto come Borgo dei Murales, ubicato nella Riviera dei Cedri che dista solo 4

km dai ruderi di **Cirella**, luogo d'incanto dove ammirare un meraviglioso paesaggio costiero e marinaro; **Fuscaldo**, " il borgo dei cento portali", famoso per le opere di maestri scarpellini e borgo marinaro rinomato per la tradizionale pesca delle alici con le lampare; e molti altri ancora che è possibile ammirare sul territorio regionale calabrese. L'osservazione di queste meravigliose realtà naturalistiche e culturali marinare ha ispirato l'idea di una legge mirata alla salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare volta a creare conoscenza, sintonia, rete e promozione delle attività locali a fini turistici per custodire il patrimonio che esse rappresentano.

A tale scopo si è pensato di avviare l'istituzione di un "**Registro Pubblico Regionale**", da disciplinare con apposito regolamento della Giunta Regionale, articolato in sezioni integrate contenenti la disciplina dei: "**borghi marinari; saperi del mare; celebrazioni rituali; espressioni tradizionali e spazi culturali; tonnare fisse, costruzioni e manufatti tradizionali; musei del mare**".

Tale registro, che sarà gestito dal Dipartimento agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione, avrà lo scopo di promuovere azioni di tutela e valorizzazione finalizzate alla cultura territoriale del mare e delle sue risorse agroalimentari, nonché di stimolare i Comuni aderenti a creare rete ed operare affinché nei **borghi marinari** (da registrare nell'istituendo registro) si possa creare nuova imprenditorialità turistica ed un circuito socio-culturale- imprenditoriale che coinvolga i cittadini calabresi ed i visitatori in percorsi di conoscenza della storia del mare e delle eccellenze gastronomiche marinare.

L'approvazione di questa legge, pertanto, fornirà norme utili sia in termini culturali che economici per l'ampliamento dell'offerta turistica con politiche regionali mirate all'incremento del settore e attività promozionali, di comunicazione e marketing.

Quanto sopra indicato, potrà altresì essere importante per l'utile rinveniente da una strategia di rete che miri ad incardinare all'interno dei borghi marinari, compatibilmente con le peculiarità territoriali, obiettivi turistico - culturali mirati ad assicurare un'offerta regionale concordata.

I comuni che richiederanno l'iscrizione nel "Registro **RE.BO.MAR. Calabria**" potranno beneficiare della certificazione di **BORGO MARINARO** e rappresentare un'area culturalmente protetta, anche al fine di accedere a benefici di settore che di volta in volta potranno essere riconosciuti dalla Regione. Il primo beneficio derivante dall'inserimento nel Registro è costituito principalmente dalla possibilità di realizzare una mappatura on-line dei borghi marinari calabresi.

Saranno individuate linee guide per orientare l'offerta turistica nei vari borghi calabresi e creare lo stimolo del turista a seguire percorsi turistici regionali, con sfondo culturale orientato alla conoscenza della cultura marinara e all'istituzione del "**Cammino del Mare**".

Il Dipartimento regionale competente fornirà supporto all'istituzione di infopoint per avviare i percorsi del "Cammino del Mare" dove il turista troverà pieghevoli, stampati e video che gli illustreranno la storia, le opere d'arte, le tradizioni culinarie legate alla pesca ed in generale alle biodiversità marine.

Sarà valorizzata all'interno dei borghi l'attività di pescaturismo, attualmente regolamentata dal D.M. 13 aprile 1999 n. 293 MIPAF (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni) e dal Dlgs. 26 maggio 2004 n. 154, che comprende lo svolgimento di attività nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, **come brevi escursioni lungo le coste; osservazione delle attività di pesca professionale; ristorazione a bordo o a terra; pesca sportiva e tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero che possono servire ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.** L'attività rappresenta una proposta innovativa per rispondere all'esigenza di diversificazione di parte delle attività di pesca, in particolare all'interno di Aree Marine Protette, riqualificando una quota di mercato turistico in parte esistente e creandone una aggiuntiva particolarmente interessante; il tutto in perfetta linea con l'esigenza di politiche che rispondano ai criteri di "Turismo responsabile".

Il concetto di Turismo responsabile nasce da nuove esigenze di valorizzazione e riscoperta della realtà sociale ed ambientale dei luoghi più suggestivi e delle antiche tradizioni della nostra cultura, con la possibilità di integrazione del reddito degli operatori del settore attraverso un'attività non contrastante

con la loro stessa identità storica e culturale; la razionalizzazione del prelievo delle risorse, ottenuta tramite l'orientamento verso una graduale diversificazione delle attività produttive. Il pescaturismo permette, infine, al pescatore, di mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca artigianale, troppo spesso sottovalutati.

Sarà promosso, lo sviluppo dell'intersectorialità (pesca-turismo, ristorazione, attività ricettive, commercio servizi turistici, artigianato locale); difatti, ristorazione e pesca sono due settori, unitamente alle strutture ricettive, il cui sviluppo è strettamente correlato a quanto riuscirà ad essere incrementato il turismo culturale e sostenibile. Saranno stipulati protocolli d'intesa con gli enti ferroviari per l'adeguamento e la fruizione dei trasporti locali, anche al fine di ottenerne il potenziamento con convenzioni per costi agevolati al fine di stimolare la mobilità alternativa e decongestionare la viabilità locale.

In definitiva, l'approvazione della presente legge, comporterà una serie di benefici ai comuni richiedenti l'iscrizione al registro, che meglio saranno descritti in apposito articolato, attraverso azioni di programmazione di percorsi turistici regionali che possano incidere sull'indotto produttivo collegato ed incrementare il settore terziario, fonte di reddito per molti calabresi.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: *“Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell’economia del mare.*

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale <i>Oggetto, principi e finalità</i>	/ /	/ /	/ /
2	Norma a carattere ordinamentale <i>Definizione di BORGIO MARINARO</i>	/ /	/ /	/ /
3	Norma a carattere ordinamentale <i>Istituzione del Registro dei borghi marinari calabresi denominato: RE.BO.MAR Calabria</i>			
4	Norma a carattere ordinamentale <i>Istituzione Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi</i>			
5	Norma a carattere ordinamentale <i>Regolamento</i>			
6	Norma a carattere ordinamentale <i>Valorizzazione dei borghi iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria</i>			
7	Norma a carattere ordinamentale <i>Clausola di invarianza finanziaria</i>			
8	Norma a carattere ordinamentale <i>Entrata in vigore</i>			

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di promozione della Regione Calabria volte alla tutela delle identità marinare, alla valorizzazione della storia e alla cultura dei borghi marinari, della pesca e dei prodotti ittici mediante la creazione di una rete sinergica per il riconoscimento delle potenzialità economiche e produttive dei paesi con culture marinare, al fine di ottimizzare la conoscenza della cultura del mare a fini formativi e di incentivazione di nuove forme di turismo gastronomico basate sull'incentivazione della pescaturismo, nonché la salvaguardia della biodiversità marina autoctona e la promozione della cultura delle antiche maestranze del mare.
2. Al fine di cui al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire e tutelare le culture marinare e le identità territoriali, promuovere la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;
 - b) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;
 - c) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;
 - d) valorizzare i prodotti ittici calabresi attraverso l'informazione dei consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;
 - e) modernizzare, innovare e valorizzare le attività dei borghi marinari e promuovere il turismo ittico, o pescaturismo, e le attività didattiche che valorizzano la cultura del mare;
 - f) istituire un registro per la catalogazione e certificazioni dei borghi marinari.
3. La Regione promuove l'aggregazione culturale e produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore marinaro ed ittico.

Art. 2

(Definizione di borgo marinaro)

1. Ai fini della presente legge, si definisce borgo marinaro il Comune che ha alcune delle seguenti caratteristiche:
 - a) tessuto urbano in prossimità del mare o di un corpo d'acqua navigabile, come un canale o un fiume;
 - b) patrimonio architettonico e paesaggistico con i segni tipici delle tradizioni marinare;
 - c) accessibilità e viabilità terrestre e marina;
 - d) presenza di un porto o molo per l'attracco delle imbarcazioni da pesca e turistiche con una tradizione legata alla pesca storicamente documentata;
 - e) presenza di itinerari costieri e di attività legate alle tradizioni marinare;
 - f) presenza di eventi della tradizione legati al mare e alla pesca;
 - g) ulteriori requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Il borgo marinaro, riconosciuto e iscritto al registro di cui all'articolo 3, è contraddistinto da un logo iconografico ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 3

(Istituzione del RE.BO.MAR Calabria)

1. È istituito il Registro delle identità dei borghi marinari calabresi (RE.BO.MAR. Calabria), di seguito denominato Registro, per la tutela delle tradizioni culturali della pesca e delle realtà marinare e la valorizzazione dei borghi ivi inseriti a fini turistici e culturali.

2. Il Registro, tenuto in modalità telematica e consultabile per finalità didattiche e divulgative, è disciplinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 ed è gestito dal dipartimento regionale competente.

3. Il Registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire a implementare la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela.

4. Il Registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale al fine di ampliare la conoscenza per l'individuazione di tecnologie innovative;

c) apposite sezioni che riportano:

1) il censimento dei borghi marinari;

2) il censimento dei siti di interesse turistico che esprimono la cultura del mare con i dati delle relative attività;

3) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

4) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

5) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;

6) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

7) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

8) il censimento delle tonnare fisse.

5. In apposita sezione del Registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.

Art. 4

(Istituzione della Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi)

1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di turismo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Rete di coordinamento dei borghi marinari calabresi, riconosciuti come tali.

2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, definisce requisiti e modalità di adesione.

3. La Rete di cui al comma 1 concorre alla definizione, programmazione e attuazione di politiche regionali di sviluppo della cultura marinara, ittica e gastronomica per migliorare la conoscenza delle identità marinare, con particolare riferimento a:

a) formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico e acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione dei borghi marinari e delle culture del mare nonché alla valorizzazione degli ecosistemi marini e alla implementazione di forme di pescaturismo per tramandare la conoscenza delle antiche tecniche marinare a fini formativi;

b) collegamenti in rete e scambi di esperienze e buone pratiche.

Art. 5

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione e previo parere della competente commissione consiliare, emana il regolamento attuativo delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il regolamento disciplina la tenuta del RE.BO.MAR Calabria, la sua articolazione, i requisiti necessari per la relativa iscrizione da cui scaturisce la certificazione dei borghi marinari di cui all'articolo 2, nonché i criteri per la redazione e il deposito del logo iconografico quale distintivo territoriale.
3. Dopo l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere, previa deliberazione della Giunta comunale, l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 3, al fine di ottenere il riconoscimento di borgo marinaro.

Art. 6

(Valorizzazione dei borghi iscritti nel RE.BO.MAR. Calabria)

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, considera i borghi marinari iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 quale testimonianza del territorio calabrese da valorizzare attraverso la promozione di indicazioni geografiche tipiche, attività artigianali marinare e produzioni locali e mediante l'organizzazione di manifestazioni.
2. Il dipartimento regionale competente assicura, attraverso la sua programmazione strategica, ai Comuni iscritti nel Registro, sostegno e visibilità con azioni di marketing e politiche di valorizzazione, nonché con attività di divulgazione mirate mediante strumenti informativi e digitali e rappresentazioni tridimensionali dei luoghi per consentirne l'attrattività turistica.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione.